

Raccomandazione DIE/0061493

Oggetto: Raccomandazione in materia di informazioni da riportare nelle relazioni finanziarie e nei comunicati stampa delle società quotate operanti nel settore delle energie rinnovabili

Premessa

Il settore della produzione di energia da fonti rinnovabili ha registrato negli ultimi anni tassi elevati di sviluppo a livello mondiale, ed è previsto che continuerà ad avere un peso crescente nella copertura del fabbisogno energetico mondiale, nonostante la tendenza, comune a molti paesi, a ridurre gli incentivi alle fonti rinnovabili. Il dinamismo del settore ha contraddistinto anche l'Italia, che è stato uno dei primi paesi europei per tassi di crescita delle fonti rinnovabili negli ultimi anni.

Lo sviluppo dei progetti di investimento nel settore e le aspettative di crescita del fatturato delle imprese in esso operanti sono alla base dell'attenzione degli investitori. Si rileva tuttavia che le società italiane quotate attive nel settore delle energie rinnovabili sono state caratterizzate negli ultimi anni da andamenti delle quotazioni di borsa molto variabili, ed appaiono tuttora particolarmente esposte al rischio di fenomeni speculativi, principalmente a causa delle incertezze legate ai rapidi mutamenti delle normative che regolano il settore ed alla congiuntura economica sfavorevole che frena gli investimenti e rende più difficoltoso ed oneroso reperire risorse finanziarie sul mercato dei capitali.

Le incertezze suddette si riflettono nelle valutazioni azionarie delle società interessate, dal momento che la valorizzazione delle imprese del settore può essere fondata in misura considerevole sulla capacità di realizzare i progetti di investimento in fase di sviluppo (compresa la c.d. *pipeline* dei progetti). Inoltre, il tasso di remunerazione atteso dei progetti di investimento nel settore delle fonti rinnovabili è fortemente influenzato dal quadro normativo e regolamentare ad esso relativo, con normative differenti a livello internazionale, nazionale e locale, che disciplinano molteplici aspetti dell'attività degli operatori del settore, dalla costruzione degli impianti, alla loro messa in esercizio, alla determinazione delle tariffe di vendita dell'energia prodotta. Eventuali mutamenti futuri nel quadro legislativo e regolamentare vigente quali l'adozione di provvedimenti normativi più restrittivi o sfavorevoli, potrebbero comportare significative modifiche alle prospettive di crescita futura dei flussi di cassa operativi.

Per quanto sopra premesso, la Commissione ritiene opportuno rafforzare la trasparenza e promuovere la standardizzazione dei contenuti e delle forme di presentazione dell'informativa finanziaria delle imprese del settore.

Con la presente Raccomandazione si intendono fornire alcune indicazioni in merito all'informativa da rendere al mercato da parte delle società del settore energie rinnovabili quotate, con particolare riferimento alla rappresentazione dei risultati settoriali, ai rischi derivanti dai progetti di investimento e dalle relative modalità di finanziamento, ed alla contabilizzazione di alcune poste quali la capitalizzazione degli oneri sostenuti per lo sviluppo dei progetti, gli oneri di dismissione e smantellamento degli impianti produttivi ed i ricavi derivanti dagli incentivi pubblici per il settore,

tenuto conto della significatività che assumono tali elementi nell'ambito dell'informativa finanziaria dell'emittente.

La presente Raccomandazione non introduce obblighi normativi ulteriori rispetto all'attuale disciplina, ma intende fornire un utile punto di riferimento per il settore, individuando suggerimenti di *disclosure* su alcune variabili chiave che assumono particolare rilevanza ai fini della trasparenza, ed altresì promuovere la comparabilità della struttura patrimoniale-finanziaria e degli andamenti economici delle società interessate.

Questa Commissione ritiene infatti che la normativa in tema di bilancio e le regole contenute nei principi contabili internazionali siano adeguate a fornire una efficace risposta alle esigenze di informazione espresse dal mercato, anche nel particolare contesto delle società del settore energie rinnovabili quotate.

Si ribadisce, pertanto, la necessità di un puntuale e pieno rispetto dei principi IAS/IFRS nella predisposizione delle rendicontazioni contabili così come prescritto dalla norma comunitaria e nazionale, nonché dell'art. 68 del Regolamento Emittenti per quanto riguarda la presentazione delle informazioni previsionali.

Nei paragrafi che seguono vengono illustrate le informazioni che si ritiene utile siano riportate nelle relazioni finanziarie annuali e semestrali.

Si evidenzia, peraltro, che le informazioni suggerite di seguito dovranno essere rappresentate con un livello di dettaglio che tenga conto del generale criterio di significatività. Al riguardo, si rammenta che, in conformità agli IFRS, la rilevanza di un'informazione deve essere valutata tenendo conto delle esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. L'informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri oppure confermando o correggendo valutazioni da essi effettuate precedentemente.

Le indicazioni che seguono costituiscono un utile punto di riferimento anche nella redazione di documenti informativi diversi dalle relazioni finanziarie periodiche. Si forniscono, infine, alcune indicazioni in merito alle informazioni da riportare nei comunicati stampa.

La presente raccomandazione è diretta a tutti gli emittenti attivi nel settore delle energie rinnovabili, tramite società o divisioni operanti nei *business* della generazione di energia da fonti rinnovabili¹ (*power generation*) e/o nelle tecnologie e negli impianti a queste connesse².

1. Informazioni relative al quadro normativo e regolamentare

Come evidenziato in premessa, il quadro normativo e regolamentare disciplina rigidamente molteplici aspetti dell'attività degli operatori del settore, dalla costruzione degli impianti, alla loro messa in esercizio, alla determinazione delle tariffe di vendita dell'energia prodotta e degli incentivi

¹ Le principali fonti di energia rinnovabile considerate in tale contesto sono la fonte idrica, eolica, solare, geotermica, da biomasse e da biogas.

² Rientrano in tale definizione, oltre ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, anche gli EPC *contractors* (che svolgono attività di progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione di impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili), ed i produttori di impianti o di componenti degli impianti di generazione dell'energia da fonti rinnovabili (quali ad esempio pannelli fotovoltaici, turbine per pale eoliche, moduli e celle fotovoltaici).

pubblici. Pertanto, esso ha un'incidenza molto elevata sull'attività e sui risultati economici e finanziari delle società del settore.

In considerazione della significativa incidenza che il quadro normativo ha sull'attività degli emittenti in oggetto, si ritiene opportuno che venga riportata, nella relazione sulla gestione, un'apposita sezione contenente la descrizione sintetica e l'evoluzione delle principali normative che disciplinano l'attività ed il sistema degli incentivi riconosciuti nei diversi Paesi e nei diversi settori operativi (eolico, fotovoltaico, ecc.) in cui l'emittente opera.

L'evoluzione delle prospettive economiche settoriali e del quadro regolatorio di ciascun Paese in cui l'impresa è attiva costituiscono fonti di informazioni rilevanti per il lettore del bilancio e le decisioni di investimento che lo stesso può assumere. Si rileva inoltre che ciascuna tipologia di attività attinente al settore (generazione energia, produzione componenti tecnologiche, progettazione e installazione di impianti, efficienza energetica, ecc.) ed ogni singola fonte di generazione (*i.e.* fotovoltaico, eolico ecc., identificabili come sub-settori) presenta caratteristiche e parametri specifici che, se non opportunamente distinti, rischiano di non fornire un quadro informativo utile ai fini dell'analisi della *performance* d'impresa.

2. Informazioni relative agli impianti di produzione di energia ed ai progetti in fase di sviluppo

I principali *assets* di generazione del valore per le imprese *power generation* del settore energie rinnovabili sono costituiti dagli impianti di produzione dell'energia. Pertanto, la rappresentazione delle caratteristiche principali degli impianti costituisce un elemento di informazione determinante per la comprensione degli andamenti economici, storici e previsionali, di un'impresa appartenente al settore. E' quindi opportuno che, in sede di redazione della documentazione contabile, la società fornisca, fermo restando il criterio generale di significatività dell'informazione previsto dagli IFRS, un *set* di informazioni completo circa alcune caratteristiche essenziali degli stessi.

Dall'analisi condotta sulle relazioni finanziarie delle società quotate operanti nel *business* delle energie rinnovabili sono stati riscontrati approcci differenti nella presentazione delle informazioni in merito agli impianti di produzione dell'energia ed al contributo che ciascun impianto è in grado di fornire all'operatività dell'emittente.

Per quanto riguarda il primo aspetto, si rileva che le imprese del settore presentano rischi connessi ai tempi di realizzazione e di allacciamento alla rete elettrica degli impianti produttivi in corso di costruzione od ancora in fase di progettazione/sviluppo. Al fine di consentire una corretta valutazione dei suddetti rischi, si ritiene opportuno distinguere chiaramente l'informativa relativa agli impianti in esercizio da quella relativa agli impianti in corso di realizzazione, nonché da quella eventualmente resa con riferimento ai progetti in fase di sviluppo (la cd. *pipeline*).

Per il secondo aspetto sarebbe utile fornire il rapporto tra la produzione di energia teorica ottenibile in un periodo di riferimento, ovvero la capacità installata, e l'ammontare di energia generata nello stesso periodo di riferimento dagli impianti realizzati ed entrati in funzione nel corso dell'esercizio (il cd. *load factor*).

Inoltre, appare opportuno porre il lettore nelle condizioni di rintracciare facilmente, possibilmente in un'unica sezione della relazione sulla gestione, i dati operativi più significativi relativi agli impianti di generazione dell'energia (quali ad esempio capacità installata, energia prodotta nel corso

del periodo di riferimento, numero complessivo di impianti in dotazione, stato di realizzazione, valore contabile), aggregati e distinti per fonte di generazione e/o gruppi di impianti/specifico impianto e/o area geografica. Si richiama, altresì, l'attenzione sulla necessità che tali informazioni, per quanto compatibili, siano coerenti con i dati contenuti nel bilancio e nelle relative note illustrative.

Di seguito, si riporta, a titolo esemplificativo, un modello tabellare che riepiloga le informazioni più rilevanti che si ritiene opportuno vengano fornite relativamente a ciascun impianto o gruppi di impianti utilizzati per la produzione di energia. Il livello di dettaglio delle informazioni contenute nella tabella sotto riportata, con particolare riguardo alla ripartizione delle informazioni per singolo impianto o per gruppi di impianti, andrà definito tenendo conto del principio generale della significatività previsto dai principi contabili internazionali IFRS.

a) Impianti in funzione:

Denominazione Impianto/Gruppo di impianti e Ubicazione Geografica	Società proprietaria/e	Percentuale di possesso (diretta e indiretta)	Data di entrata in esercizio	Capacità installata	Energia prodotta dall'impianto o nel periodo	Valore netto contabile
Impianto/Gruppo di impianti X sito in (nome località)	Nome	Indicazione %	gg/mm/aa	MW	MWh	
Impianto/Gruppo di impianti Y sito in (nome località)	nome	Indicazione %	gg/mm/aa	MW	MWh	
Totale						

Nell'ipotesi in cui le informazioni siano presentate per classi di impianti/progetti, si suggerisce di utilizzare un criterio di raggruppamento coerente con il modello di *business* o con i settori operativi individuati dall'emittente.

b) Impianti non ancora operativi:

Denominazione Impianto/Gruppo di impianti e Ubicazione Geografica	Società proprietaria/e	Stato avanzamento del progetto	Percentuale di possesso (diretta e indiretta)	Data presumibile entrata in esercizio	Capacità installata massima	Valore netto contabile
Impianto/Gruppo di impianti X sito in (nome località)	Nome	-In fase di costruzione - Autorizzato ma ancora non in costruzione - In fase di autorizzazione	Indicazione %	mm/aa	MW	
Impianto/Gruppo di impianti Y sito in (nome località)	Nome	-In fase di costruzione - Autorizzato ma ancora non in costruzione - In fase di autorizzazione	Indicazione %	mm/aa	MW	
Totale						

Come già rappresentato per la tabella degli impianti in esercizio il livello di dettaglio delle informazioni andrà definito tenendo conto del principio generale della significatività previsto dagli IFRS, e dovrà essere utilizzato un criterio di raggruppamento coerente con il modello di *business* o con i settori operativi individuati dall'emittente.

Le informazioni relative allo stato di avanzamento degli impianti in corso di realizzazione sono ritenute di particolare rilevanza al fine della comprensione dei rischi connessi agli *assets* in corso iscritti in bilancio e delle prospettive economico-finanziarie dell'emittente.

Pertanto, l'informativa in oggetto dovrebbe includere ogni elemento utile a consentire una corretta valutazione dei rischi connessi alla capacità ed alla tempistica di realizzazione e di entrata in esercizio degli impianti, fermo restando il rispetto del criterio generale di significatività dell'informazione previsto dagli IFRS.

A tal fine si suggerisce in primo luogo di distinguere gli impianti in oggetto, e le relative informazioni, nelle tre categorie: *i)* in corso di costruzione, *ii)* autorizzati ma ancora non in costruzione, *iii)* in fase di autorizzazione. In secondo luogo, per ciascun impianto o gruppi di impianti, è opportuno fornire al lettore informazioni relative ai tempi previsti per l'ultimazione dei lavori e la messa in esercizio dell'impianto, tenendo in considerazione gli eventuali impatti di tale tempistica sul sistema degli incentivi.

c) Progetti di sviluppo

Dall'analisi svolta sulle informazioni finanziarie diffuse dagli emittenti del settore, è emerso che si utilizzano spesso i termini "progetti di sviluppo" e/o "*pipeline*" per rappresentare i programmi di investimento futuri connessi alla realizzazione di nuovi impianti di produzione. Tuttavia, tali definizioni possono assumere un significato eterogeneo in funzione della classificazione che i singoli emittenti adottano per descrivere la loro attività di investimento.

Pertanto, ai fini di una migliore confrontabilità delle informazioni, appare opportuno che, nell'ipotesi in cui l'emittente fornisca informazioni sui progetti in fase di sviluppo, venga riportata una definizione puntuale di detti termini, sia nelle relazioni finanziarie periodiche che negli altri documenti finanziari diffusi al pubblico (presentazioni agli investitori, comunicati stampa, informazioni finanziarie prospettive pubblicate).

Inoltre, nei casi in cui l'emittente diffonda informazioni di tipo quantitativo su tali progetti (ad esempio, in termini di capacità produttiva e di investimenti previsti), sarebbe opportuno indicare ogni informazione utile per consentire una corretta valutazione della loro probabilità di completamento e della presumibile tempistica di avvio dell'operatività. In particolare, si ritengono utili le seguenti informazioni:

- i) lo stato di avanzamento dei progetti (ad esempio, con riferimento ai seguenti parametri tecnici: disponibilità allo sfruttamento del terreno o sito, presenza/assenza di vincoli derivanti da potenziali impatti ambientali, verifica di accessibilità alla rete, analisi di redditività del progetto, copertura finanziaria);
- ii) qualora, sulla base della valutazione dei sopra indicati parametri, l'emittente abbia provveduto a calcolare un *success rate* che esprima le probabilità che il progetto possa essere completato, sarebbe opportuno riportare gli esiti di tale valutazione, indicando altresì i criteri di determinazione utilizzati per il calcolo.

3. Informazioni relative agli impianti destinati alla cessione a terzi

Per l'attività di progettazione e costruzione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per conto terzi o destinati al mercato, si ritiene utile che vengano riportate nei documenti contabili, sempre nel rispetto del generale criterio di significatività dell'informazione previsto dagli IFRS, informazioni in merito ai seguenti aspetti:

- i) la tipologia dell'impianto o gruppi di impianti (eolico, fotovoltaico, biomasse, ecc.);
- ii) il valore contabile e le politiche di contabilizzazione;³
- iii) la data prevista per il completamento del progetto e per l'alienazione (se differente).

Inoltre, qualora si riscontri un significativo grado di concentrazione delle commesse in corso di realizzazione nei confronti di un numero limitato di soggetti acquirenti/committenti, si ritiene opportuno che venga indicata la denominazione di tali soggetti al fine di consentire al lettore del bilancio di valutare compiutamente il rischio di concentrazione dell'attività operativa dell'emittente.

4. Informazioni relative alla situazione finanziaria debitoria complessiva del gruppo

Nel settore energie rinnovabili si rileva spesso un collegamento diretto tra i principali progetti di investimento e le passività finanziarie ad essi riferibili. In particolare, si osserva che le società del settore finanziano la realizzazione degli impianti di produzione di energia prevalentemente attraverso operazioni di *project financing* e di *project leasing*. Tali operazioni, la cui valutazione si basa quasi esclusivamente sulla capacità del progetto di generare flussi di cassa, permettono alle imprese di aumentare il ricorso alla leva finanziaria del debito e presentano rischi peculiari che è opportuno illustrare al lettore del bilancio.

L'informativa sulla posizione finanziaria di un emittente è già oggetto delle richieste dell'IFRS 7 e della Comunicazione Consob n. 6064293 del 28-7-2006. Tuttavia, considerata la peculiarità del settore, appare utile che gli emittenti riportino alcune informazioni per quanto concerne i principali finanziamenti direttamente collegati ai singoli *asset* operativi di rilevante entità.

In via generale, si ritiene utile che gli emittenti riportino le seguenti informazioni:

- i) le politiche di finanziamento definite per sostenere gli investimenti realizzati e quelli in corso di realizzazione o in fase di sviluppo;
- ii) le principali forme tecniche di finanziamento utilizzate;
- iii) l'ammontare complessivo dei debiti per *project financing* e per *project leasing* rapportato al totale delle passività finanziarie dell'emittente.

In particolare, con riferimento ai principali impianti (o gruppi di impianti) di produzione dell'energia, sarà utile fornire nelle note al bilancio un riepilogo nel quale siano esposte a fronte delle suddette attività le connesse passività finanziarie. A titolo esemplificativo si riporta la seguente tabella:

³ Di particolare rilevanza per tale tipologia di impianti è l'interpretazione dell'IFRIC 15 "*Accordi per la costruzione di immobili*" che definisce i criteri guida per individuare i casi in cui l'accordo soddisfa la definizione di lavoro su ordinazione e rientra pertanto nell'ambito di applicazione dello IAS 11 e quando lo stesso si configura come un accordo di vendita di merci, rientrando in tal ultimo caso nell'ambito di applicazione dello IAS 18.

Impianto /Progetto (o gruppi di Impianti /Progetti)	Valore netto contabile <i>asset</i>	Debito finanziario associato				
		Valore contabile passività finanziaria	Forma tecnica	Scadenza	Impegni, garanzie rilasciate a favore dei finanziatori	Clausole contrattuali significative

Il livello di dettaglio delle informazioni contenute nella tabella sopra riportata, con particolare riguardo alla ripartizione delle informazioni per singolo progetto o per gruppi di progetti, andrà definito tenendo conto del richiamato principio generale della significatività previsto dagli IFRS.

Nell'ipotesi in cui le informazioni siano presentate per classi di impianti/progetti, si suggerisce di utilizzare un criterio di raggruppamento coerente con il modello di *business* o con i settori operativi individuati dall'emittente.

Con riferimento ai finanziamenti riportati si suggerisce di indicare l'ammontare del debito residuo, le forme tecniche utilizzate, la scadenza, gli impegni e le garanzie rilasciate a favore dei soggetti finanziatori e le clausole contrattuali significative che comportino effetti rilevanti per l'emittente in caso di mancato rispetto, fermo restando quanto richiesto dalla Comunicazione Consob n. 6064293 del 28 luglio 2006 in materia di posizione finanziaria netta, di *negative pledges* e di *financial covenants*.

In merito ai finanziamenti assunti nella forma del *project financing* o del *project leasing*, si ritiene opportuno che l'emittente illustri nelle note al bilancio, oltre a quanto già richiesto nella tabella sopra riportata, i meccanismi di funzionamento delle eventuali garanzie di rivalsa, indicando in particolare l'ammontare dei finanziamenti concessi su base *non recourse* (per i quali non sono previste garanzie di rivalsa sul patrimonio del gruppo distinto da quello della società progetto) e di quelli concessi su base *limited recourse* (per i quali sono previste garanzie di rivalsa sul patrimonio del gruppo).

Inoltre, sempre con riferimento alle suddette forme di finanziamento, si raccomanda agli emittenti di indicare l'ammontare complessivo delle disponibilità liquide od equivalenti del gruppo vincolate a favore dei soggetti finanziatori alla data di riferimento del bilancio, e gli strumenti finanziari derivati abbinati ai contratti di finanziamento in oggetto. In tale ultimo caso si ritiene utile indicare, per ciascuna operazione di *project financing* o *project leasing* ritenuta significativa in base al principio generale sopra richiamato, il *fair value* degli strumenti derivati abbinati, la tipologia di detti strumenti, la scadenza ed il valore nozionale.

5. Informazioni relative alla contabilizzazione dei costi di sviluppo dei progetti

Gli oneri sostenuti dalle imprese del settore nelle fasi di sviluppo⁴ dei progetti di investimento sono, come noto, capitalizzabili tra le attività dello stato patrimoniale ed ammortizzati in funzione della

⁴ I costi di ricerca e sviluppo in questione includono anche gli oneri sostenuti per l'ottenimento o l'acquisto di autorizzazioni, permessi e concessioni per l'utilizzo di un impianto produttivo.

loro utilità futura, se rispettano i requisiti previsti dai principi contabili internazionali (si veda, ad esempio il principio IAS 38, paragrafi 57 – 64).

In particolare, sulla base del sopra richiamato principio contabile, l'iscrizione può avvenire a condizione che siano identificati i benefici economici futuri derivanti da tale attività. E' quindi necessario che gli emittenti procedano alla rilevazione di tali costi solo (i) a seguito di un'accurata analisi da cui risulti un'adeguata disponibilità di risorse tecnico-finanziarie per il completamento del progetto, e la capacità di utilizzarlo o rivenderlo a terzi, (ii) dopo aver proceduto ad un'attendibile misurazione dei costi connessi al progetto medesimo e (iii) qualora sia probabile che i futuri benefici economici associati all'elemento affluiranno all'impresa.

Si osserva tuttavia che nel settore in oggetto la stima dei benefici economici futuri può risultare complicata dalle incertezze connesse ai tempi di realizzazione del progetto (autorizzazioni, disponibilità di finanziamenti, ecc.) ed alla misura degli incentivi che potranno essere riconosciuti al momento della messa in esercizio dell'impianto.

Pertanto si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni, se significative, nelle note esplicative al bilancio:

- i) la natura e l'origine di detti costi;
- ii) le politiche contabili applicate per l'iscrizione degli oneri in questione tra le attività immateriali, indicando in particolare a quale stadio di avanzamento del progetto viene effettuata la capitalizzazione. Si ritiene particolarmente utile collegare tale informativa a quella eventualmente riportata dall'emittente con riferimento alla metodologia di classificazione dei progetti in funzione dello stato di avanzamento (si veda quanto riportato nel precedente paragrafo 1 in merito alla classificazione della *pipeline* dei progetti);
- iii) i criteri, i parametri e gli esiti delle attività di verifica di eventuali perdite di valore delle attività immateriali per costi di sviluppo e per diritti e concessioni condotte in base allo IAS 36.

6. Informazioni relative alla contabilizzazione degli oneri di dismissione e smantellamento degli impianti

Spesso, sottostanti agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili vi sono contratti di diritto d'uso di superficie ovvero concessioni di durata limitata nel tempo che prevedono clausole contrattuali di ripristino della situazione *ex ante*. In altri casi lo smantellamento e la risistemazione del sito può essere prevista dalla legislazione locale.

Come noto, ai sensi dello IAS 37 le società devono rilevare un accantonamento quando (a) vi è un'obbligazione in corso (legale o implicita) quale risultato di un evento passato, (b) è probabile che sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere l'obbligazione e (c) può essere effettuata una stima attendibile dell'ammontare dell'obbligazione.

Ciò premesso, gli amministratori devono procedere ad iscrivere in bilancio accantonamenti a fronte dei futuri oneri da sostenere per lo smantellamento e il ripristino degli impianti in presenza di obbligazioni legali, contrattuali o implicite, per il disinquinamento o il ripristino delle condizioni ambientali originarie, qualora si rilevino i presupposti previsti dal Principio IAS 37.

Al riguardo, fermo restando il criterio generale di significatività dell'informazione previsto dagli IFRS, si ritiene opportuno che gli emittenti riportino nelle note al bilancio le valutazioni svolte in merito alla verifica dei presupposti previsti dallo IAS 37 per la contabilizzazione di detti oneri oltre alle informazioni richieste dal citato IAS 37, paragrafi 84 e seguenti.

7. Informazioni relative alla contabilizzazione degli incentivi

Il sistema degli incentivi al settore delle energie rinnovabili non è allo stato oggetto di specifiche disposizioni nell'ambito dei principi contabili internazionali IAS/IFRS. Pertanto, la contabilizzazione degli incentivi in oggetto deve seguire le regole generali definite dai principi contabili internazionali (IAS 8).

Si raccomanda, in ogni modo, agli emittenti del settore di indicare chiaramente, nella sezione relativa ai principi contabili e criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio, il trattamento contabile applicato per la rilevazione degli effetti degli strumenti di incentivazione al settore ottenuti dall'impresa.

In particolare, per quanto concerne i Certificati Verdi, si raccomanda agli emittenti di rappresentare dettagliatamente nel bilancio quanto segue:

- i) la modalità di assegnazione dei certificati che l'emittente ha richiesto al GSE. In particolare se si tratta di un'assegnazione "a consuntivo" o "a preventivo";
- ii) la modalità con cui l'emittente gestisce i certificati verdi; in altri termini se gli stessi vengono venduti, consegnati al GSE ovvero utilizzati per far fronte alla produzione di energia da fonti non rinnovabili;
- iii) il trattamento contabile, specificando i criteri utilizzati per la loro valorizzazione e la classificazione in bilancio.

8. Comunicazioni al pubblico di eventi e circostanze rilevanti

Per le società quotate del settore energie rinnovabili si è riscontrata in diversi casi una marcata reattività degli investitori alle notizie ed informazioni contenute nei comunicati stampa diffusi al mercato dagli emittenti in merito alle circostanze di rilievo evidenziate nei paragrafi precedenti, ed in particolare alle informazioni relative ai progetti di costruzione di impianti produttivi di energia, nonché ad ogni altro evento o circostanza ritenuti significativi dall'emittente, ai fini della raccomandazione al pubblico.

I comunicati stampa dovranno pertanto contenere elementi informativi idonei a consentire una completa e corretta valutazione dei fatti da parte del pubblico. In particolare, nei comunicati contenenti notizie relative ai progetti di realizzazione di impianti per la produzione di energia, si raccomanda di indicare i seguenti elementi informativi:

- i) ogni elemento utile ad identificare l'impianto o gli impianti: ubicazione geografica, capacità installata, produzione annua di energia, società proprietaria;
- ii) l'importo dell'investimento complessivo, le relative modalità di copertura finanziaria, l'assegnazione di eventuali incentivi da parte del legislatore;
- iii) se l'impianto è costruito internamente da altre società del gruppo dell'emittente;

- iv) la previsione di completamento dei lavori di costruzione e di allacciamento alla rete elettrica e ove significativi, scostamenti dalla predetta tempistica.

Si richiama inoltre l'attenzione su quanto disposto dall'art. 68 del Regolamento Emittenti, in base al quale gli emittenti debbono verificare la coerenza delle suddette informazioni contenute nei comunicati stampa con i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi eventualmente diffusi al pubblico in precedenza, ed informano senza indugio il pubblico, con le stesse modalità, di ogni loro rilevante scostamento. In particolare, l'emittente dovrebbe segnalare se i progetti sono in linea o meno con gli obiettivi definiti nel piano industriale e comunicati al mercato.

9. Indicatori alternativi di *performance*

Nei casi in cui le relazioni finanziarie, o i comunicati stampa emessi dall'emittente, contengano indicatori alternativi di *performance*, anche riferiti ad aspetti dell'operatività aziendale (quali ad esempio la capacità installata, il *load factor*, e simili.), si richiama l'attenzione al rispetto di quanto previsto dalla raccomandazione dell'ESMA sul tema (Raccomandazione CESR 178b del 2005), ed in particolare sulle caratteristiche che l'informativa finanziaria deve possedere ovvero: comprensibilità, rilevanza, affidabilità e comparabilità.

L'indicatore di *performance* utilizzato andrà posto a confronto con i corrispondenti valori dei periodi precedenti per i quali sono esposti i dati economico-patrimoniali, fornendo indicazione di eventuali variazioni nelle modalità di calcolo.

IL PRESIDENTE